

TI_GERICHTE 36.2003.9 vom 13. Januar 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-01-13, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_36.2003.9

FR: TI_GERICHTE 36.2003.9 du 13 janvier 2003

IT: TI_GERICHTE 36.2003.9 del 13 gennaio 2003

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 13.03.2003 36.2003.9 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 13.03.2003 36.2003.9 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 13.03.2003 36.2003.9

Sentenza o decisione senza scheda

Raccomandata Incarto n. 36.2003.9 ir /cd Lugano 13 marzo 2003 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici visto il ricorso del 25 gennaio 2003 interposto da _____ contro la decisione del 13 gennaio 2003 emanata da Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione sociale contro le malattie in fatto ed in diritto - che _____ ha domandato la concessione del sussidio per il pagamento dei premi di Cassa Malati per le prestazioni obbligatorie della LAMal riferito all'anno 2003; - che l'amministrazione ha negato il diritto al sussidio anche a seguito di reclamo e ciò con decisione 13 gennaio 2003; - che il signor _____ si è aggravato al TCA con atto del 25 gennaio 2003 chiedendo il riesame della decisione; - che nel termine di risposta l'ufficio dell'assicurazione malattia ha comunicato al signor _____ quanto segue: " con riferimento al suo ricorso del 25.01.2003 avanzato presso il Tribunale cantonale delle assicurazioni contro la nostra decisione negativa in materia di sussidi dell'assicurazione malattia per l'anno 2003, le comunichiamo che, dopo ulteriore valutazione della sua situazione, in data odierna abbiamo annullato la decisione impugnata. In sostituzione della decisione annullata, nel corso dei primi giorni del prossimo mese di marzo riceverà da parte nostra una nuova decisione di carattere positivo. Il diritto al sussidio è dato a decorrere dal 1° gennaio 2003. La Cassa malati interessata verrà informata in merito all'importo del sussidio in suo favore direttamente da parte nostra all'inizio del mese di marzo. Ritenuto quanto precede, la Cassa malati dovrà in seguito emettere nei suoi riguardi dei nuovi certificati d'assicurazione validi per l'anno 2003, da cui risulti l'ammontare del sussidio. Inoltre, la stessa dovrà dedurre delle future fatturazioni dei premi per l'anno 2003 il sussidio da noi concesso, nonché effettuare un'operazione di conguaglio con effetto 1° gennaio 2003." (cfr. doc. _) - che, conseguentemente l'amministrazione ha chiesto lo stralcio della procedura; - che il signor _____ è stato interpellato in merito al mantenimento del gravame senza seguito di risposta; - che l'amministrazione può, fino al momento della formulazione della risposta di causa, modificare la sua decisione; - che, in concreto, l'amministrazione ha accolto le richieste del ricorrente ammettendo il diritto al sussidio; - che a tenore dell'art. 3a LPg.TCA il TCA continua la trattazione del caso in quanto non sia divenuto privo d'oggetto per effetto della nuova decisione; - che il principio

della concessione del sussidio appare ammesso nello scritto 14 febbraio 2002 trasmesso in copia al TCA; - che il signor _____ non ha fatto valere ulteriori motivi per il mantenimento del ricorso. Viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961; decreta 1. il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli ; 2. non si percepiscono né tasse né spese; 3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge. Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Ivano Ranzanici

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.